

MOZIONE: Tesseramento nelle scuole calcio di bambini di gruppi familiari extracomunitari.

(presentata dal Consigliere Emiliano Minnucci)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

PREMESSO

che il Comitato Regionale Lazio della F.I.G.C. (Federazione Italiana Gioco Calcio), come del resto tutti gli altri comitati regionali italiani, rifiuta di effettuare il primo tesseramento per i bambini inseriti in nuclei familiari stranieri di origine extracomunitaria, regolarmente presenti in Italia, ivi compresi i bambini nati in Italia;

che il predetto Comitato Regionale rifiuta il rinnovo del tesseramento per i bambini inseriti in nuclei familiari stranieri di origine extracomunitaria, ancorché nati in Italia e già tesserati, ma con permesso di soggiorno in fase di rinnovo e quindi in possesso di regolare ricevuta rilasciata dalla Questura, adducendo la necessità di prendere visione dell'originale del permesso di soggiorno;

che il Comitato Regionale richiama, a sostegno del diniego dell'istanza di tesseramento, le seguenti fonti normative:

- a) per il diniego di primo tesseramento, una interpretazione estensiva della disposizione FIFA in materia di tesseramento di calciatori minori di età (denominata TMS – Transfer Matching System) che (art. 19.4 Tutela dei minori) dispone “ogni trasferimento internazionale ed ogni primo tesseramento sono soggetti all'approvazione di una sottocommissione nominata dalla Commissione per lo status dei calciatori a tal fine”, recepita dal Comunicato FIGC del 18.10.09 n. Prot. 10258.13;
- b) per il rinnovo dei tesseramenti, una delibera del Consiglio Federale del 3.11.09 secondo cui “per il tesseramento di calciatori extracomunitari (anche bambini) in ambito dilettantistico per la stagione 2009/2010, d'ora in poi sarà necessario presentare (oltre alla documentazione già prevista) il permesso di soggiorno con scadenza 31.1.2010”;

CONSIDERATO

che il diniego dell'ammissione al tesseramento per queste categorie di bambini rappresenta una misura fortemente discriminatoria nei loro confronti, dal momento che essi vengono in tal modo privati del diritto allo svago, al gioco ed alla partecipazione – in condizioni paritarie rispetto ai loro coetanei – attività sportive necessarie per lo sviluppo psicofisico del bambino;

che a nostro giudizio, la citata disposizione della F.I.G.C. appare in evidente contrasto con la normativa, di fonte legislativa e regolamentare, in materia di immigrazione, ed in particolare con le disposizioni emanate dal Ministero dell'Interno, volte a precisare l'efficacia e la validità, anche ai fini amministrativi, della ricevuta relativa all'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, mediante la quale “lo straniero potrà contare sulla piena legittimità del soggiorno e continuerà a godere dei diritti ad esso connessi”;

che il diniego dell'ammissione al tesseramento per la F.I.G.C. nei confronti dei bambini inseriti in nuclei familiari stranieri di origine extracomunitaria, anche se nati in Italia, viola, del resto, non soltanto la normativa vigente in materia di immigrazione, ma anche e soprattutto la norme costituzionale di cui agli artt. 30 e 31, che sanciscono come inviolabili i diritti dei bambini, in particolare all'educazione, allo sviluppo, alla formazione complessivamente intesa, in quanto comprensiva di ogni attività necessaria allo sviluppo psicofisico del bambino; l'art. 24 della Carta di Nizza, di analogo contenuto; le norme di diritto internazionale pattizio in materia, ed in particolare la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo che sancisce espressamente il diritto al gioco come fondamentale per la formazione e l'armonico sviluppo del bambino;

che nelle città e nei comuni della Provincia di Roma sono presenti molti casi di bambini nati in Italia ed appartenenti a nuclei familiari extracomunitari, che non possono essere tesserati dalle società sportive di calcio e calcio a 5 presenti sul territorio;

IMPEGNA

il Presidente della Provincia e la Giunta, ciascuno per la propria competenza, a porre in essere tutte le attività utili alla rimozione della sopra descritta situazione discriminatoria, oltretutto costituzionalmente rilevante. In primo luogo, investendo della questione direttamente il Comitato Regionale della F.I.G.C., ma anche i competenti Ministeri, nonché lo stesso Parlamento, e chiedendo ai suddetti organi quali provvedimenti, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, intendano adottare al fine di evitare che disposizioni illegittime, come quella della F.I.G.C. si traducano in inammissibili e vergognose violazioni dei diritti fondamentali dell'infanzia.

Approvata dal Consiglio Provinciale nella seduta dell'8 febbraio 2010, con il seguente esito di votazione:

Presenti	29
Votanti	29
Astenuti	/
Favorevoli	29
Contrari	/